SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 27 settembre 2019 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero dello sviluppo economico

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERA 25 settembre 2019.

Convocazione delle votazioni per l'elezione suppletiva di un componente magistrato del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'art. 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44;

Visto l'art. 27, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il decreto in data 25 settembre 2019 con cui il Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, considerato che, a seguito di dimissioni, è divenuto vacante un seggio nel collegio di cui all'art. 23, comma 2, lettera *c)* della legge 24 marzo 1958, n. 195 e che non è possibile la sostituzione del magistrato cessato dall'incarico per mancanza di ulteriori candidati non risultati eletti in detto collegio all'esito delle votazioni svoltesi nei giorni 8 e 9 luglio 2018 per il rinnovo quadriennale del Consiglio Superiore della Magistratura, ha disposto che «Le votazioni per l'elezione suppletiva di un componente magistrato appartenente al collegio di cui all'art. 23, comma 2, lettera *c)* della legge 24 marzo 1958, n. 195 si svolgeranno nei giorni di domenica 8 dicembre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, lunedì 9 dicembre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 presso gli uffici elettorali indicati dall'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Gli elettori che si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votare anche oltre i termini di sospensione e di chiusura sopra indicati»;

Delibera:

la convocazione delle votazioni per l'elezione suppletiva di un componente magistrato appartenente al collegio di cui all'art. 23, comma 2, lettera *c)* della legge 24 marzo 1958, n. 195, che si svolgeranno nei giorni di domenica 8 dicembre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, lunedì 9 dicembre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 presso gli uffici elettorali indicati dall'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Roma, 25 settembre 2019

Il Vice Presidente: ERMINI

19A06102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 2019.

Votazioni per la elezione suppletiva di un componente magistrato del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visti gli articoli 18, comma 1, 26, comma 1, e 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195 recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67 recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 2002, n. 44 sulla riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio Superiore della Magistratura;

Considerato che è divenuto vacante un seggio nel collegio di cui all'art. 23, comma 2, lettera *c)*, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e che non è possibile la sostituzione del magistrato cessato nell'incarico per mancanza di magistrati candidati non risultati eletti in detto collegio all'esito delle votazioni svoltesi nei giorni 8 e 9 luglio 2018 per il rinnovo quadriennale del Consiglio Superiore della Magistratura;

Rilevato, pertanto, che è necessario procedere all'elezione suppletiva, la quale va indetta nel termine previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Decreta:

Le votazioni per l'elezione suppletiva di un componente magistrato appartenente al collegio di cui all'art. 23, comma 2, lettera *c)*, della legge 24 marzo 1958, n. 195 si svolgeranno nei giorni di domenica 8 dicembre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo, lunedì 9 dicembre 2019, dalle ore 8,00 alle ore 14,00 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Gli elettori che si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votare anche oltre i termini di sospensione e di chiusura sopra indicati.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2019

MATTARELLA

19A06103

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 2019.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dell'Isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 19 SETTEMBRE 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 il territorio dell'Isola di Stromboli, nell'Arcipelago delle Eolie, in Provincia di Messina, è stato interessato da eventi parossistici che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, l'evacuazione di diversi turisti dall'isola, nonché la perdita di una vita umana;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da colate laviche, lanci di balistici e di materiale piroclastico, nonché da flussi piroclastici che hanno interessato maggiormente l'area della Sciara del Fuoco e il versante sovrastante l'abitato di Ginostra, hanno determinato danneggiamenti al sistema di monitoraggio del vulcano, alla rete elettrica, nonché numerosi incendi che hanno distrutto la vegetazione circostante;

Considerato, inoltre, che il materiale piroclastico incandescente, oltre a ricoprire per alcuni centimetri l'abitato di Ginostra, si è depositato sui suoli naturali e che lo stesso, non trattenuto dagli apparati radicali della vegetazione distrutta dagli incendi, se non tempestivamente rimosso, potrebbe determinare un grave rischio idrogeologico dovuto ad eventuali precipitazioni meteoriche consistenti, anche in prossimità dell'abitato di Ginostra;

Considerato, altresì, che le valutazioni di carattere scientifico riportate dai centri di competenza e ribadite dalla Commissione grandi rischi a seguito dei richiamati eventi parossistici evidenziano uno stato di disequilibrio del vulcano perdurante, di cui non è possibile stimare durata ed evoluzioni, anche in relazione ai possibili scenari di rilevanza nazionale quali quelli connessi con eventi tsunamogenici, imponendo nel contempo il pronto ripristino delle strumentazioni per la sorveglianza e il monitoraggio vulcanico, nonché dei sistemi di allertamento della popolazione e l'eventuale implementazione di dette strumentazioni e sistemi;

Viste le note della Regione siciliana del 16 luglio 2019, del 26 agosto 2019, del 6 settembre e del 12 settembre 2019;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alla lettera *a)* e *b)* del citato art. 24, comma 1, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione siciliana;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza nel territorio dell'Isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in rassegna, si provvede nel limite di euro 1.300.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

19A06040

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 settembre 2019.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Arezzo e di Siena, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 19 SETTEMBRE 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 il territorio delle Province di Arezzo e di Siena è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, alle opere di difesa idraulica, nonché danni alle attività agricole e produttive;

Viste le note del Presidente della Regione Toscana del 2 e del 7 agosto 2019;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 12 e 13 agosto 2019 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Toscana e degli enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alla lettera *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Toscana;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Arezzo e di Siena, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

19A06041

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 4 settembre 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Culatello di Zibello a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Culatello di Zibello».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Visto il decreto dell'11 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 24 giugno 2010 con il quale è stato attribuito al Consorzio del Culatello di Zibello il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Culatello di Zibello»;

Visto il decreto del 12 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2016, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio del Culatello di Zibello l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Culatello di Zibello»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto Parma Qualità a mezzo pec in data 13 agosto 2019 (prot. Mipaaf n. 58474), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Vista la nota del Ministro prot. n. 8326/2019 GAB del 1° agosto 2019, con la quale, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali, specie quelli i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, «a svolgere le attività amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione alle relative direttive»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio del Culatello di Zibello a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Culatello di Zibello»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 11 giugno 2010, al Consorzio del Culatello di Zibello con sede legale in Polesine Zibello (Parma), piazza Garibaldi n. 34, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Culatello di Zibello».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto dell'11 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A05936

DECRETO 4 settembre 2019.

Autorizzazione al laboratorio Veridat - Laboratorio Analisi Galletti di Galletti Aurelio & C. S.n.c., in San Daniele Po, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Vista la richiesta presentata in data 5 agosto 2019 dal laboratorio Veridat - Laboratorio Analisi Galletti di Galletti Aurelio & C. S.n.c., ubicato in San Daniele Po (Cremona), via Faverzani n. 13/A, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 febbraio 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito *EA - European cooperation for accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Veridat - Laboratorio Analisi Galletti di Galletti Aurelio & C. S.n.c., ubicato in San Daniele Po (Cremona), via Faverzani n. 13/A, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Paolo Galletti.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 febbraio 2022, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Veridat - Laboratorio Analisi Galletti di Galletti Aurelio & C. S.n.c., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/Metodo
Acidità totale	OIV - Resolution OENO 52/2000
Piombo	OIV - Resolution OENO 67/2000
Rame	OIV - Resolution OENO 64/2000
Zinco	OIV - Resolution OENO 65/2000

19A05937

DECRETO 4 settembre 2019.

Modifica al decreto 10 novembre 2018 con il quale il laboratorio Analytical S.r.l., in Firenze, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 10 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 24 novembre 2018 con il quale il laboratorio Analytical S.r.l., ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 29 agosto 2019 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito *EA - European cooperation for accreditation*;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 10 novembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 10 novembre 2018 per le quali il laboratorio Analytical S.r.l., ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / Metodo
Acidi grassi liberi	Reg CEE 2568/1991 Allegato II + Reg UE 1127/2016, COI/T.20/ Doc n 34 rev 1 2017
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg CEE 2568/1991 Allegato IX + Reg UE 1833/2015 Allegato III, COI/T.20/Doc n 19 rev 4 2017
Biofenoli	NGD C 89-2010, COI/T.20/Doc n 29 rev 1 2017
Cere	Reg CEE 2568/1991 Allegato XX + Reg UE 61/2011, COI/T.20/Doc n 28 rev 2 2017
Differenza tra contenuto reale e teorico di triacilgliceroli con ECN 42	Reg CEE 2586/1991 Allegato XVIII + Reg UE 299/2013 Allegato II, COI/T.20/ Doc n 20/rev 4 2017
Esteri metilici degli acidi grassi: Miristico (C14:0), Palmitico (C16:0), Palmitoleico (C16:1), Eptadecanoico (C17:0), Eptadecenoico (C17:1), Stearico (C18:0), Oleico (C18:1), Linoleico (C18:2), Arachico (C20:0), Linolenico (C18:3), Eicosenoico (C20:1), Beenico (C22:0), Lignocerico (C24:0), Isomeri transoleici (trans-C18:1), Isomeri translinoleici (trans-C18:2), Isomeri translinolenici (trans-C18:3), somma isomeri translinoleici+translinolenici (trans-C18:2 + trans-C18:3)	Reg CEE 2568/1991 Allegato XA e Allegato XB + Reg UE 1833/2015 Allegato IV, COI/T.20/ Doc n 33 rev 1 2017

Metil ed etil esteri degli acidi grassi	Reg CEE 2568/1991 Allegato XX + Reg UE 61/2011, COI/T.20/Doc n 28 rev 2 2017
Numero di perossidi	Reg CEE 2568/1991 Allegato III + Reg UE 1784/2016, COI/T.20/ Doc n 35/rev 1 2017
Steroli (colesterolo, brassicasterolo, campesterolo, stigmasterolo, beta-sitosterolo apparente, delta-7-stigmastenolo), dialcoli triterpenici (eritrodiolo e uvaolo), steroli totali	Reg CEE 2568/1991 Allegato V + Reg UE 1348/2013 Allegato IV + Reg UE 1833/2015 Allegato II, COI/T.20/ Doc. n. 30/rev 2 2017
Stigmastadieni	Reg CEE 2568/1991 Allegato XVII + Reg CE 656/1995, COI/T.20/Doc n 11 rev 3 2017
Tocoferoli	ISO 9936:2016
Polifenoli colorimetrici (60-1000 mg/kg)	M22-02 2019 rev.0
Cloropropandioli (MCPD) e glicidilesteri degli acidi grassi: 3-MCPD (metodo *B)*, somma di 3-MCPD e glicidolo (metodo *A)*, glicidolo	ISO 18363-1:2015
Composizione e contenuto di digliceridi	NGD C87 - 2005
Esteri metilici degli acidi grassi: Ottanoico (C8:0), Decanoico (C10:0), Laurico (C12:0), Miristico (C14:0), Palmitico (C16:0), Palmitoleico (C16:1), Eptadecanoico (C17:0), Eptadecenoico (C17:1), Stearico (C18:0), Oleico (C18:1), Linoleico (C18:2), Arachico (C20:0), Linolenico (C18:3), Eicosenoico (C20:1), Beenico (C22:0), Erucico (C22:1), Lignocerico (C24:0), Tetracosenoico (C24:1), Isomeri transoleici (trans-C18:1), Isomeri translinoleici (trans-C18:2), Isomeri translinolenici (trans-C18:3), somma isomeri translinoleici+translinolenici (trans-C18:2 + trans-C18:3),Totale acidi grassi saturi, Totale acidi grassi monoinsaturi, Totale acidi grassi poliinsaturi	ISO 12966-2:2011 par 4.2 + ISO 12966-4:2015
Indice di rifrazione (1,3330-1,5318nD)	NGD C31-1976
Prodotti di degradazione delle clorofille a e a’: pirofeofitina a	ISO 29841:2009/ Amd1:2016
Saggio Kreis	NGD C56-1979
Stigmastadieni	COI/T.20/Doc. no.16/ Rev.2 2017
Acidità - Acidity, Numero di Acidità - Acid value (metodo a freddo , cold method) (0,2-10,0 mg KOH/g; 0,1-5,0 % acido oleico)	ISO 660:2009 par 9.1
Assorbanza ultravioletta espressa come estinzione UV specifica/ ultraviolet absorbace expressed as specific UV extinction	UNI EN ISO 3656:2017
Numero di Perossidi - Peroxide Value	COI/T.20/Doc n 35/ rev 1 2017
Idrocarburi aromatici da oli minerali (MOAH) - aromatic hydrocarbons from minerals oils (MOAH) (>10 mg/kg)	M22-01 2018 rev. 1
Idrocarburi saturi alifatici da oli minerali (MOSH) - aliphatic hydrocarbons from minerals oils (MOSH)	ISO 17780:2015

Art. 2.

L’autorizzazione ha validità fino all’11 dicembre 2022, data di scadenza dell’accreditamento.

Art. 3.

L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Analytical S.r.l., perda l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L’Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare all’amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione dell’autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 settembre 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A05938

DECRETO 13 settembre 2019.

Iscrizione di varietà nel Registro nazionale dei portainnesti di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi ad eccezione delle sementi, ed in particolare l'art. 8, comma 1*c*, secondo cui le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, possono essere commercializzati soltanto se fanno riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta;

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, che istituisce il Registro nazionale dei portainnesti di piante ortive;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 13094 del 15 giugno 2012, secondo il quale, in assenza dei criteri di iscrizione di tali varietà, da stabilirsi con successivo provvedimento, l'iscrizione al Registro nazionale delle varietà di portainnesti di piante ortive è effettuata sulla base dei risultati di esami non ufficiali, informazioni pratiche acquisite nel corso della coltivazione o di ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, recante: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, concernerne il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di due varietà ortive a uso portainnesto nel rispettivo Registro nazionale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 15 giugno 2012, n. 13094, sono iscritte nel Registro nazionale dei portainnesti di piante ortive le varietà ortive sotto elencate.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Responsabile della conservazione in purezza
Cucurbita maxima Duchesne *x Cucurbita moschata* Duchesne	SC12000	4177	Progeneseed s.s.a.
Cucurbita moschata Duchesne	SC6002	4176	Progeneseed s.s.a.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2019

p. Il direttore generale: FARAGLIA

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

19A05935

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 agosto 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «F.I.S. Farmitalia Sped società cooperativa», in Aprilia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 13 giugno 2011, n. 269/2011, con il quale la società cooperativa «F.I.S. Farmitalia Sped società cooperativa», con sede in Aprilia (Latina), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Massimiliano Vento ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 giugno 2018, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Massimiliano Vento dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Richiamata la propria circolare n. 127844 del 29 marzo 2018, nella quale in particolare è precisato che «Sono fatte salve le nomine in casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della banca dati disciplinata dalla presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa oppure nel caso di più rinunce e/o dimissioni relative ad una medesima procedura oppure ancora in casi di cooperative che operano in un contesto socio-economico e/o ambientale critico»;

Ritenuto, che nel caso di specie, per le suesposte ragioni, ricorra l'ipotesi delle rinunce relative ad una procedura medesima procedura, peraltro risalente al 2011, di cui alla predetta circolare;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Raffaella Imondi, nata Milazzo (Messina) il 5 agosto 1984, residente in Roma, domiciliato in viale Mazzini n. 88, in sostituzione dell'avv. Massimiliano Vento, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05948

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Aurelia società cooperativa - in liquidazione», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Nuova Aurelia società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 530.524,00, si riscontra una massa debitoria di euro 878.903,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -398.379,00;

Considerato che in data 22 novembre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Giovanni Pisano;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Aurelia società cooperativa in liquidazione», con sede in Brescia (BS), (codice fiscale 00982230161) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Pisano, (codice fiscale PSNGNN64L30D086E) nato a Cosenza (CS) il 30 luglio 1964, e domiciliato in Milano (MI), via Pasquale Sottocorno, n. 33.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05944

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mela Cotogna società cooperativa sociale in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Mela Cotogna società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 30 novembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 595.458,00, si riscontra una massa debitoria di euro 714.079,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 154.634,00;

Considerato che in data 23 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e l'aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Calogero Terranova;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mela Cotogna società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Torino, (codice fiscale 04701830012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Calogero Terranova, (codice fiscale TRRCGR68M04B602O) nato a Canicattì (AG) il 4 agosto 1968, e domiciliato in Ivrea (TO), via Cesare Pavese, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05945

DECRETO 22 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Fuxia», in Cremona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Società cooperativa sociale Fuxia» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 462.268,00, si riscontra una massa debitoria di € 661.646,00 ed un patrimonio netto negativo di € -422.978,00;

Considerato che in data 3 aprile 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Maria Lorena Razzini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale Fuxia», con sede in Cremona (codice fiscale n. 00723320198) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott.ssa Maria Lorena Razzini (codice fiscale RZZMLR77A43D142H) nata a Crema (Cremona) il 3 gennaio 1977, e domiciliato in Montodine (Cremona), via Vicolo del Forte n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05949

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Le Giare società cooperativa sociale», in Rocchetta di Vara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Le Giare società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 746,00, si riscontra una massa debitoria di euro 9.049,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -8.329,00;

Considerato che in data 5 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Cargiolli;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Le Giare società cooperativa sociale», con sede in Rocchetta di Vara (SP) (codice fiscale 01207630110) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Cargiolli, (codice fiscale CRGNDR72P18I449C) nato a Sarzana (SP) il 18 settembre 1972, ivi domiciliato in via Sarzanello n. 226.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05940

DECRETO 30 agosto 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Giromangiò società cooperativa», in Spoleto.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 2018 n. 268/2018, con il quale la società cooperativa «Giromangiò società cooperativa», con sede in Spoleto (PG), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Andrea Ludovici ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 26 aprile 2018, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Andrea Ludovici dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Susanna Bugiardi;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Susanna Bugiardi (codice fiscale BGR SNN 59L65 G478V), nata a Perugia (PG) il 25 luglio 1959 ed ivi domiciliata in via Campo di Marte n. 4/O4, in sostituzione del dott. Andrea Ludovici, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05941

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Loggia - società cooperativa sociale - onlus», in Chiari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 10 gennaio 2019, n. 11/2019 del Tribunale di Brescia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Loggia - società cooperativa sociale - Onlus»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 18 luglio 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 18 luglio 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Franco Picchieri;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Loggia - società cooperativa sociale - Onlus» con sede in Chiari (BS) (codice fiscale 03273420178) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Franco Picchieri (c.f. PCCFNC55L10B157G) nato a Brescia (BS) il 10 luglio 1955, domiciliato in Bedizzole (BS) , via 4 novembre, n. 5/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05943

DECRETO 30 agosto 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eriches 29 consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante del 18 ottobre 2018 con cui si richiedeva che la «Eriches 29 consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione» venisse sottoposta al procedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota del 29 novembre 2018 con la quale questa Amministrazione ha richiesto alla società di inviare una situazione patrimoniale aggiornata a seguito dell'istanza sopracitata;

Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 giugno 2018, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 10.641.599,00, si riscontra una massa debitoria di euro 10.679.510,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 138.293,00;

Considerato che in data 7 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 14 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Vanessa Giammatteo;

Decreta:

Art. 1.

La «Eriches 29 consorzio di cooperative sociali - società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione con sede in Roma (codice fiscale 07704421002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Vanessa Giammatteo, nata a Roma l'8 settembre 1972 (c.f. GMMVSS72P48H501F), e ivi domiciliata in via D. Vietri n. 34.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05947

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Solid società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art 2545-*sexiesdecies* del codice civile nei confronti della «Solid società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 98.900,00, si riscontra una massa debitoria di € 121.974,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 29.259,00;

Considerato che in data 4 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Solid società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 12841631000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Sara Agostini nata a Genova il 6 settembre 1972 (C.F. GSTSRA72P46D969J), e domiciliata in Roma, via Angelo Fava n. 46/D.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05942

DECRETO 2 settembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Logistica Ligure S.c. a r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società cooperativa Logistica ligure S.c. a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 164.571,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.105.782,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 941.211,00;

Considerato che in data 4 luglio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Logistica Ligure S.c. a r.l.», con sede in Genova (codice fiscale 01324310992) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Marzi, nato a Genova il 18 luglio 1992 (c.f. MRZNDR92L18D969L), ivi domiciliato in via Granello, n. 5/7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 settembre 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05946

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 settembre 2019.

Proroga dell'inserimento del medicinale Atgam (siero antilinfocitario di cavallo) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio (Thymoglobuline). (Determina n. 102484/2019).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area Pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina dell'AIFA del 14 novembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 26 novembre 2011, riguardante l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale «Atgam» (siero antilinfocitario di cavallo), per l'indicazione: «terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio *(Thymoglobuline)*», con il limite temporale di dodici mesi;

Vista la determina dell'AIFA del 20 novembre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2012, concernente la proroga di ventiquattro mesi dell'inserimento del medicinale «Atgam» nel succitato elenco;

Vista la determina dell'AIFA del 26 novembre 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2014, concernente la proroga di diciotto mesi dell'inserimento del medicinale «Atgam» nel succitato elenco;

Vista la determina dell'AIFA del 16 giugno 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 2016, concernente la proroga di dodici mesi dell'inserimento del medicinale «Atgam» nel succitato elenco;

Vista la determina dell'AIFA del 4 agosto 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, concernente la proroga di dodici mesi dell'inserimento del medicinale «Atgam» nel succitato elenco;

Vista la determina dell'AIFA del 31 agosto 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2018, concernente la proroga di dodici mesi dell'inserimento del medicinale «Atgam» nel succitato elenco;

Considerato che l'aplasia midollare acquisita è una malattia rara a carico del midollo osseo, caratterizzata, se non trattata adeguatamente, da un alto tasso di mortalità;

Considerato che la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di «Atgam» è stata presentata all'AIFA in data 30 ottobre 2014 tramite procedura decentrata;

Ritenuto opportuno, in attesa degli esiti della domanda di autorizzazione alla commercializzazione di «Atgam», consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per i pazienti affetti da aplasia midollare acquisita per i quali la terapia con siero antilinfocitario di coniglio *(Thymoglobuline)* sia stata inefficace, insufficientemente efficace o a priori controindicata;

Tenuto conto del parere reso dalla CTS dell'AIFA nella riunione dell'11, 12 e 13 settembre 2019 - stralcio verbale n. 13;

Ritenuto, pertanto, di prorogare la permanenza del medicinale «Atgam» (siero antilinfocitario di cavallo) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio *(Thymoglobuline)*;

Determina:

Art. 1.

1. L'inserimento del medicinale ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo), di cui alla determina 31 agosto 2018 citata in premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, è prorogato per dodici mesi nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 2.

1. La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2019

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: ATGAM (siero antilinfocitario di cavallo).

Indicazione terapeutica: terapia dell'aplasia midollare acquisita, anche denominata anemia aplastica, dopo fallimento di trattamento con siero antilinfocitario di coniglio *(Thymoglobuline)*.

Criteri di inclusione: tutti i casi di aplasia midollare per i quali sia accertato o probabile un meccanismo etiopatogenetico autoimmunitario e per i quali la terapia con siero antilinfocitario di coniglio *(Thymoglobuline)* si sia rivelata inefficace, insufficientemente efficace o sia a priori controindicata. La diagnosi deve essere obbligatoriamente accertata sia mediante biopsia sia mediante agoaspirato del midollo osseo.

Criteri di esclusione:

a) tutte le aplasie midollari congenite o costituzionali;

b) aplasie midollari causate da radiazioni;

c) aplasie midollari da danno chimico diretto;

d) aplasie midollari secondarie a processi tumorali;

e) tutte le aplasie midollari per le quali sia stata esclusa con certezza una etiopatogenesi di tipo autoimmunitario;

f) la gravidanza è un fattore di esclusione salvo casi eccezionali in cui non vi sia altra alternativa terapeutica e la vita della paziente sia gravemente minacciata, tenendo in debita considerazione la mancanza di dati sui possibili rischi per il feto. La paziente andrà adeguatamente informata nei casi in cui si prospetti l'uso di «Atgam» durante la gravidanza;

g) tutti i casi di aplasia midollare che abbiano risposto in maniera soddisfacente al siero antilinfocitario di coniglio *(Thymoglobuline)*.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: il farmaco dovrà essere somministrato esclusivamente e senza eccezioni in ambiente ospedaliero idoneo dotato delle opportune strutture di rianimazione e terapia intensiva.

Il farmaco potrà essere prescritto e utilizzato esclusivamente da specialisti in ematologia, immunologia, immunoematologia, medicina interna, oncologia e pediatria con documentata esperienza nel trattamento della aplasia midollare.

L'«Atgam» potrà essere utilizzato anche in associazione con altri presidi terapeutici compatibili quali, ad esempio, la «Ciclosporina A».

Estrema cautela andrà osservata in quei pazienti con precedenti anamnestici di allergia alle proteine di origine equina.

Non esistono dati definitivi sul possibile passaggio di alcune componenti del prodotto nel latte materno, in tale evenienza andranno adottate le opportune precauzioni.

È fortemente consigliato effettuare un test cutaneo di tolleranza, con le modalità indicate in scheda tecnica, prima di somministrare l'«Atgam»®. Tale test è obbligatorio nei pazienti con precedenti anamnestici di allergia/intolleranza alle proteine di origine equina.

È altresì consigliato un pretrattamento con cortisonici e/o antiistaminici. Tali farmaci potranno anche essere somministrati in associazione con l'«Atgam» a discrezione del clinico.

Il farmaco dovrà essere diluito e somministrato secondo le indicazioni fornite dal produttore nella scheda tecnica approvata dalla «Food & Drugs Administration» (USA). Il dosaggio massimo ammissibile è di 40 mg/kg/die in infusione endovenosa lenta. La durata del ciclo a tale dosaggio è di quattro giorni consecutivi. Sono possibili cicli più lunghi a dosaggi inferiori come indicato nella scheda tecnica del prodotto.

È possibile ripetere il trattamento in caso di recidiva.

Costi indicativi: il costo indicativo di un ciclo per un paziente di 70 kg al dosaggio di 40 mg/kg/die per quattro giorni è di circa euro 20.000,00 (prezzo ex-factory IVA esclusa). Tale stima è stata effettuata considerando il costo comunicato da «Pfizer Italia» di «Atgam»® — confezione da cinque fiale (50 mg/ml 5 *ml)* — prezzo ex-factory IVA esclusa di euro 2.250,00. Tale costo potrà subire delle variazioni trattandosi di un prodotto importato direttamente dagli USA.

La «Pfizer Italia» ha dato disponibilità a farsi carico dell'importazione e distribuzione del farmaco alle farmacie ospedaliere. I farmacisti ospedalieri potranno ordinare il farmaco contattando «Pfizer Italia» al numero verde 800053053 in orari e giorni lavorativi.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del tratta-mento	Durante il tratta-mento	A quattro mesi dal trattamento
Esame emocromocitometrico con formula leucocitaria e piastrine	+	+	+
Biopsia e ago aspirato del midollo osseo (obbligatori prima del trattamento)	+	-	+
Alterazioni cariotipiche/presenza di blasti	+	-	+
Anamnesi per allergia alle proteine di origine equina	+	-	-
ALT/AST/gamma GT Bilirubinemia totale e diretta Creatininemia	+	+	+
EBV e CMV (DNA su periferico)	+	+	+
Eventi tossici d'organo/apparato	-	+	+
Test cutaneo di tolleranza del farmaco	+	-	-
Eruzioni cutanee/fenomeni allergici o di intolleranza	-	+	-
Segni emorragici cutanei	+	+	+
Iperpiressia	+	+	+
Episodi infettivi anche di natura non opportunistica	+	+	+
Altri eventi avversi	-	+	+
Esito terapeutico:			
risposta completa	-	-	si/no
risposta parziale	-	-	si/no
recidiva	-	-	si/no
mancata risposta	-	-	si/no
evoluzione clonale (Mds o leucemia)	-	-	si/no

19A05950

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mitomycin C»

Estratto determina AAM/PPA n. 664 del 28 agosto 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: B.II.d.1.d) soppressione di un parametro di specifica non significativo; C.I.6.b) soppressione di un'indicazione terapeutica; A.2.b) modifica della denominazione del medicinale, relativamente al medicinale MITOMYCIN C.

Numero di procedura: N° UK/H/xxxx/WS/359.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 8 e 9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e delle etichette.

In particolare sono state apportate le seguenti modifiche:

B.II.d.1.d): soppressione di un parametro di specifica non significativo - eliminazione del test per le particelle sub-visibili (SVP);

A.2.b): modifica della denominazione della forma del medicinale «Mitomycin C» da «40 mg polvere per soluzione iniettabile» a «40 mg polvere per soluzione endovescicale»;

C.I.6.b): soppressione delle Indicazioni terapeutiche e vie di somministrazione: Il prodotto potrà essere utilizzato solo per via endovescicale nelle seguenti indicazioni: «Come agente singolo nel trattamento di tumori superficiali della vescica. Inoltre, è stato dimostrato che instillazioni post-operatorie di "Mitomycin C" 40 mg possono ridurre il tasso di recidiva in pazienti con tumore superficiale della vescica di nuova diagnosi»,

relativamente al medicinale «Mitomycin C», nella forma e confezione: A.I.C. n. 016766040 - «40 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone.

È inoltre autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 1, 2, 4.2, 4.4, 4.8, 6.3, 6.5, 8 e 9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, e delle etichette, relativamente al medicinale «Mitomycin C», nella forma e confezione: A.I.C. n. 016766026 - «10 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Kyowa Kirin Holdings B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Bloemlaan 2, 2132NP - Hoofddorp (NL).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al riassunto delle caratteristiche del prodotto a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, ed al foglio illustrativo e all'etichettatura entro e non oltre novanta giorni dalla medesima data.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni , le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di notifica della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio a condizione che, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di notifica della presente determina, i farmacisti consegnino il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina è efficace successivamente alla trasmissione tramite Posta elettronica certificata (PEC). Inoltre la determina sarà pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05951

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mucosolvan»

Estratto determina AAM/PPA n. 686 del 9 settembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale MUCOSOLVAN.

Codice pratica: VN2/2018/79.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.2 e paragrafo 2, 3 e 4 del foglio illustrativo e delle sezioni 1 e 15 del confezionamento esterno per adeguamento al QRD template, relativamente al medicinale «Mucosolvan», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 024428068 - «75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 20 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a., codice fiscale n. 00832400154, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05952

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Sapio Life»

Estratto determina AAM/PPA n. 687 del 9 settembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale OSSIGENO SAPIO LIFE.

È autorizzato l'introduzione del *Risk Management Plan*, versione 1.0, relativamente al medicinale «Ossigeno Sapio Life» nelle forme e confezioni autorizzate.

Codice pratica: VN2/2018/152.

Titolare A.I.C.: Sapio Life S.r.l., codice fiscale n. 02006400960, con sede legale e domicilio fiscale in via Silvio Pellico, 48 - 20900 Monza (MB) Italia.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05953

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actifed Composto»

Estratto determina AAM/PPA n. 688 del 9 settembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ACTIFED COMPOSTO.

Codice pratica: VN2/2018/233.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e nei paragrafi 2 e 4 del foglio illustrativo per adeguamento dei testi alle nuove informazioni descritte nel CCDS aziendale, relativamente al medicinale «Actifed Composto», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 021102037 - «sciroppo» flacone 100 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Johnson & Johnson S.p.a., codice fiscale n. 00407560580, con sede legale e domicilio fiscale in via Ardeatina, km 23,500 - 00071 Roma (RM) Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05954

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amorolfina Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 689 del 9 settembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.2.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale, relativamente al medicinale AMOROLFINA MYLAN GENERICS.

Numero di procedura: N° UK/H/4663/001/II/016.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.4, 4.8 e 6.4, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Amorolfina Mylan Generics», nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura decentrata.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Vittor Pisani, 20 - cap 20124, Italia, codice fiscale n. 13179250157.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05955

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nalador»

Estratto determina AAM/PPA n. 690 del 9 settembre 2019

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifiche qualitative principio attivo. Fabbricazione. Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante, relativamente al medicinale NALADOR.

Numero di procedura: HU/H/xxxx/WS/010.

È autorizzata l'aggiunta di un sito di fabbricazione e controllo della sostanza attiva sulprostone relativamente al medicinale «Nalador», nella forma e confezione:

A.I.C. n. 025998030 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 fiala.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., codice fiscale n. 05849130157, con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05956

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2019, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2018 e 2019 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2018	Agosto	102,9	1,50	2,7
	Settembre	102,4	1,30	2,4
	Ottobre	102,4	1,50	2,4
	Novembre	102,2	1,40	2,2
	Dicembre	102,1	1,00	1,8
2018	*Media*	*102,1*		
2019	Gennaio	102,2	0,70	1,6

	Febbraio	102,3	0,80	1,3
	Marzo	102,5	0,80	1,5
	Aprile	102,6	0,90	1,3
	Maggio	102,7	0,70	1,6
	Giugno	102,7	0,50	1,7
	Luglio	102,7	0,20	1,7
	Agosto	103,2	0,30	1,8

19A05939

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 17 settembre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*Exequatur* al signor Alessandro Arborio Mella di Sant'Elia, Console onorario della Repubblica del Kazakhstan in Messina.

19A06043

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Iskenderun (Turchia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Alfredo Antonio Levante, console onorario in Iskenderun (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Ankara;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Ankara;

g) consegna di certificazioni, rilasciate all'Ambasciata d'Italia in Ankara;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Ankara e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Ankara delle ricevute di avvenuta consegna;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Ankara della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Ankara, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Ankara;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

m) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Ankara della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Ankara;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Ankara;

o) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Ankara dello schedario dei connazionali residenti;

p) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A06059

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Gaziantep (Turchia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Mehpare Sayan Kileci, console onorario in Gaziantep (Turchia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Ankara;

d) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Ankara;

e) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Ankara della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Ankara e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Ankara delle ricevute di avvenuta consegna;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Ankara della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Ankara, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

g) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Ankara;

h) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Ankara;

i) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Ankara dello schedario dei connazionali residenti;

j) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A06060

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in San Gallo (Svizzera)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Georg Paul Burger, console onorario in San Gallo (Svizzera), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Zurigo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili;

b) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Zurigo;

c) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Zurigo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Zurigo delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Zurigo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Zurigo;

h) vidimazioni e legalizzazioni;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Zurigo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Zurigo e restituzione al Consolato generale d'Italia in Zurigo delle ricevute di avvenuta consegna;

j) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Zurigo;

k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Zurigo della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Zurigo e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Zurigo dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

l) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Zurigo;

m) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A06061

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Tucuman (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Sergio Bruno Ricciuti, vice console onorario in Tucuman (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Cordoba, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

c) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

d) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Cordoba;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Cordoba e restituzione al Consolato generale d'Italia in Cordoba delle ricevute di avvenuta consegna;

f) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

g) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Cordoba;

h) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Cordoba;

i) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Cordoba dello schedario dei connazionali residenti;

j) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A06062

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 settembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0968
Yen	116,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,919
Corona danese	7,4563
Lira Sterlina	0,9082
Fiorino ungherese	331,34
Zloty polacco	4,3691
Nuovo leu romeno	4,7239
Corona svedese	10,747
Franco svizzero	1,0875
Corona islandese	138,5
Corona norvegese	9,9788
Kuna croata	7,4006
Rublo russo	73,2222
Lira turca	6,3762
Dollaro australiano	1,6338
Real brasiliano	4,5498
Dollaro canadese	1,4632
Yuan cinese	7,8657
Dollaro di Hong Kong	8,6021
Rupia indonesiana	15567,98
Shekel israeliano	3,8793
Rupia indiana	78,892
Won sudcoreano	1329,49
Peso messicano	22,0545
Ringgit malese	4,6269
Dollaro neozelandese	1,7396
Peso filippino	57,2
Dollaro di Singapore	1,5253
Baht tailandese	33,6
Rand sudafricano	16,6827

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A06048

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 settembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0937
Yen	116,05
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,885
Corona danese	7,4566
Lira Sterlina	0,90885
Fiorino ungherese	330,68
Zloty polacco	4,3663
Nuovo leu romeno	4,7292
Corona svedese	10,8128
Franco svizzero	1,0829
Corona islandese	139,9
Corona norvegese	10,019
Kuna croata	7,4055
Rublo russo	73,2576
Lira turca	6,2937
Dollaro australiano	1,6247
Real brasiliano	4,5684
Dollaro canadese	1,4627
Yuan cinese	7,8513
Dollaro di Hong Kong	8,5788
Rupia indonesiana	15558
Shekel israeliano	3,8793
Rupia indiana	79,197
Won sudcoreano	1328,8
Peso messicano	21,9477

Ringgit malese	4,6162
Dollaro neozelandese	1,7385
Peso filippino	57,19
Dollaro di Singapore	1,5237
Baht tailandese	33,548
Rand sudafricano	16,5525

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A06047

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 settembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1018
Yen	117,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,834
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,90255
Fiorino ungherese	328,94
Zloty polacco	4,3395
Nuovo leu romeno	4,729
Corona svedese	10,753
Franco svizzero	1,0848
Corona islandese	139,3
Corona norvegese	9,9838
Kuna croata	7,4045
Rublo russo	73,1531
Lira turca	6,2482
Dollaro australiano	1,6225
Real brasiliano	4,5603
Dollaro canadese	1,4679
Yuan cinese	7,8808
Dollaro di Hong Kong	8,6389
Rupia indonesiana	15593,22
Shekel israeliano	3,8838
Rupia indiana	79,389
Won sudcoreano	1327,96
Peso messicano	21,843
Ringgit malese	4,6273
Dollaro neozelandese	1,7343
Peso filippino	57,205
Dollaro di Singapore	1,527
Baht tailandese	33,732
Rand sudafricano	16,3729

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A06046

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 settembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1058
Yen	117,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,853
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,8958
Fiorino ungherese	329,47
Zloty polacco	4,3399
Nuovo leu romeno	4,73
Corona svedese	10,6825
Franco svizzero	1,0863
Corona islandese	139,3
Corona norvegese	9,9332
Kuna croata	7,4033
Rublo russo	72,9651
Lira turca	6,2835
Dollaro australiano	1,621
Real brasiliano	4,5036
Dollaro canadese	1,4602
Yuan cinese	7,8996
Dollaro di Hong Kong	8,6686
Rupia indonesiana	15605,38
Shekel israeliano	3,8837
Rupia indiana	79,4125
Won sudcoreano	1323,9
Peso messicano	21,7072
Ringgit malese	4,6327
Dollaro neozelandese	1,7305
Peso filippino	57,412
Dollaro di Singapore	1,5295
Baht tailandese	33,777
Rand sudafricano	16,3765

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A06045

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 settembre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1027
Yen	118,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,836
Corona danese	7,4614
Lira Sterlina	0,89635
Fiorino ungherese	330,11
Zloty polacco	4,3394
Nuovo leu romeno	4,7325
Corona svedese	10,635
Franco svizzero	1,0928
Corona islandese	139,3
Corona norvegese	9,923
Kuna croata	7,4038
Rublo russo	72,5679
Lira turca	6,2875
Dollaro australiano	1,6135
Real brasiliano	4,5145
Dollaro canadese	1,4583
Yuan cinese	7,8442
Dollaro di Hong Kong	8,6446
Rupia indonesiana	15532,63
Shekel israeliano	3,878
Rupia indiana	79,0805
Won sudcoreano	1314,72
Peso messicano	21,655
Ringgit malese	4,6098
Dollaro neozelandese	1,7208
Peso filippino	57,208
Dollaro di Singapore	1,5229
Baht tailandese	33,819
Rand sudafricano	16,2808

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A06044

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili

Estratto del d.d. 23 settembre 2019 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 maggio 2019, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Napoli Diego Alberto notaio residente nel Comune di Montevarchi (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Arezzo (D.N. di Arezzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cucciniello Barbara notaio residente nel Comune di Guardia Lombardi (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) è trasferito nel Comune di Sant'Angelo dei Lombardi (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Colavita Luigi notaio residente nel Comune di Larino (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel Comune di Termoli (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Acquaroni Mauro notaio residente nel Comune di Piadena (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Casalmaggiore (D.N.R. di Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scali Alberto notaio residente nel Comune di Cremona (D.N.R. di Cremona e Crema) è trasferito nel Comune di Crema (D.N.R. di Cremona e Crema) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Esposito Massimo notaio residente nel Comune di Castellabate (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Bondeno (D.N. di Ferrara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Moccia Pia notaio residente nel Comune di Impruneta (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fioretto Benedetta notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Pontassieve (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Balottin Jacopo notaio residente nel Comune di Goito (D.N. di Mantova) è trasferito nel Comune di Castiglione delle Stiviere (D.N. di Mantova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bonacci Aurelio notaio residente nel Comune di Rho (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Campanile Lucia notaio residente nel Comune di Cinisello Balsamo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Farese Rossella notaio residente nel Comune di Basiglio (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mariconda Ezilda notaio residente nel Comune di Monza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Trimarchi Clara notaio residente nel Comune di Sesto San Giovanni (D.N.R. Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Garofalo Filippo notaio residente nel Comune di Alvignano (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Acerra (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Angelone Alessia notaio residente nel Comune di Torre Annunziata (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

de Sanctis Corrado notaio residente nel Comune di Vico Equense (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lojodice Flavio notaio residente nel Comune di San Marco in Lamis (D.N.R. di Foggia e Lucera) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Normale Irene notaio residente nel Comune di Marigliano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Caccia Antonio notaio residente nel Comune di Gragnano (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Piano di Sorrento (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Musotto Anna Maria notaio residente nel Comune di Partinico (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Capaci (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scipione Eugenio notaio residente nel Comune di Offida (D.N.R. di Ascoli Piceno e Fermo) è trasferito nel Comune di Ardea (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rummo Emilio notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Artena (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

de Crecchio Andrea notaio residente nel Comune di Borgorose (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Filippo Francesco notaio residente nel Comune di Canicattini Bagni (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Siracusa (D.N. di Siracusa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Corradini Cecilia notaio residente nel Comune di Tirano (D.N. di Sondrio) è trasferito nel Comune di Bormio (D.N. di Sondrio) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Corradini Pier Paolo notaio residente nel Comune di Ardenno (D.N. di Sondrio) è trasferito nel Comune di Morbegno (D.N. di Sondrio) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ciampini Biagio notaio residente nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Alba Adriatica (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fusco Gianluca notaio residente nel Comune di Manoppello (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Pescara (D.N.R. di Teramo e Pescara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sartori Lorenzo notaio residente nel Comune di Mori (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Trento (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Peli Zuzzi Mattia notaio residente nel Comune di Chiari (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Villafranca di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

19A06008

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Società fiduciaria e di revisione Delos società a responsabilità limitata», ora «Delos s.r.l., in liquidazione», in Forlì.

Con d.d. 18 settembre 2019, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, il decreto direttoriale 12 giugno 2019, dichiarativo della decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata con decreto ministeriale 9 febbraio 1979, modificato in data 4 agosto 1982, alla «Società fiduciaria e di revisione Delos società a responsabilità limitata», con sede legale in Forlì (FO), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 00616990404, è rettificato unicamente nella parte concernente la motivazione consistente nella eliminazione dall'oggetto sociale delle attività di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e la conseguente modifica della denominazione in «Delos S.r.l.» invece che nello scioglimento e messa in liquidazione.

19A06042

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-227) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.